



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DPF/121

del 13.12.2022

DIPARTIMENTO SANITA'

Ufficio Supporto, affari generali e legali

Oggetto D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi - .

IL DIRETTORE

VISTO

- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, all'art. 11 detta disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria;
- l'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario e, in particolare, il comma 1, lettera c) ed il comma 2, in materia di tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici;
- l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che introduce misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, e, in particolare, l'art. 15, comma 13, lettere a), b) e f), che ha rideterminato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici al 4,9% del livello di finanziamento per l'anno 2013 e nella misura del 4,8% a decorrere dall'anno 2014;
- l'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha ridefinito il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, fissandolo al 4,8% per l'anno 2013 e, a decorrere dall'anno 2014, al 4,4%;
- l'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede, in particolare:

al comma 1, lettera b): «*al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere (...)*»;

al comma 8: «*il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per*

l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio»;

al comma 9: «L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

RILEVATO CHE con il citato decreto viene stabilita la quantificazione del superamento del tetto di spesa e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, per ciascun anno, come indicato nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C e D al medesimo atto;

PRESO ATTO CHE la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per ciascun anno, individuata con riferimento alla Regione Abruzzo dal Decreto sopra mentovato è la seguente:

Anno	Ripiano a carico fornitori
2015	31.121.460,00
2016	34.772.689,00
2017	36.122.821,00
2018	38.938.608,00
Totale	140.955.578,00

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che stabilisce quanto segue:

All'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio

provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.»;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute, 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n.251, con cui sono state adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali previsti dall'art. 18, c.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142, con i quali sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

CONSIDERATO CHE col predetto Decreto del Ministero della Salute è stato previsto che:

- *“Ciascuna regione e provincia autonoma pone l'eventuale superamento del rispettivo tetto di spesa, come certificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento per anno 2015, al 45 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 50 per cento per l'anno 2018.*
- *Ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale”;*
- sono state, altresì, indicate le correlate attività di competenza degli enti dei servizi sanitari regionali e delle province autonome, nonché quelle di competenza delle Regioni e delle province autonome;

RICHIAMATA la determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022 con la quale è stata costituita una specifica Commissione per l'attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, di cui al Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, costituita da personale della Regione (Dipartimento Sanità e Servizio Autonomo Avvocatura Regionale), nonché delle Aziende Sanitarie regionali (Direzioni Amministrative e Servizi Affari Generali e Legali), che collabori con la Direzione del Dipartimento Sanità nelle attività, legali,

amministrative e tecniche occorrenti alla fattispecie di che trattasi, anche al fine di costituire indirizzi omogenei e sinergici ;

DATO ATTO

- che la Commissione si è insediata in data 10.11.2022 - giusta convocazione nota RA/047860/DPF del 08/11/2022 - ed ha in tale sede concordato il *modus procedendi* attuativo dei decreti ministeriali sopra indicati;
- della comunicazione resa con peo del 10.11.2022 dal Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo, con la quale si rammenta che, *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 DM 6.10.2022, i direttori generali delle medesime Aziende possono addivenire a modifica, integrazione o conferma della validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici , già rese con proprie deliberazioni nell’annualità 2019, provvedendo a trasmettere al Servizio “Programmazione Economico-finanziaria e finanziamento del SSR” del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale la delibera di modifica/integrazione/conferma entro e non oltre le ore 14.00 del 14.11.2022 “;*

ATTESO CHE , in ragione ed in conformità a quanto concordato in sede di incontro le AASSLL hanno provveduto a trasmettere i seguenti provvedimenti :

ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA :

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018” ;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;

ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI :

- Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” ;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;

ASL03: PESCARA

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;

ASL04: TERAMO

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;

DATO ATTO della relazione rimessa con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce

<<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022;

PRECISATO CHE il presente provvedimento è adottato ad esito della procedura di verifica sopra emarginata - della quale si prende atto - ed in ossequio alle disposizioni di cui al combinato disposto dagli artt.52 e 53 dello Statuto Regionale ed all'art.23 L.R. 77/1999 e ss.mm. e ii. lett.f) e u);

ATTESO CHE i commi 2-3 dell'art. 4 (Attività attribuite alle regioni ed alle province autonome) del DM 6.10.2022 espressamente prevedono – in coerenza con quanto disposto dal DL. 115/2022 di integrazione del DL n.78/2015 - :” 2. *Al termine della verifica di cui al comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome, o il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, con proprio decreto individuano l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'art. 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216. 3. Con il medesimo decreto regionale o provinciale di cui al comma 2, sono individuate le modalita' procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto di cui al comma 2 sul proprio sito istituzionale regionale o provinciale.”;*

PRECISATO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che :

- sussiste la qualificata urgenza di emanazione del presente provvedimento, imposta dalle particolari esigenze di celerità del procedimento correlato e conseguenti alla fissazione di un termine perentorio di conclusione procedimentale (14.12.2022) previsto dai Decreti Ministeriali sopra mentovati, decorrente in via retroattiva dalla data di pubblicazione su G.U.R.I. del decreto ministeriale 6 luglio c.a., occorsa il 15.09.2022 ;
- l'iter procedimentale avviato d'ufficio ed espressamente definito – in termini di *an, quod e quomodo* - dai decreti ministeriali sopra mentovati, qualificano la natura vincolata del presente provvedimento ;
- l'individuazione del *quantum* dovuto dalle singole aziende interessate alle misure di cui ai decreti ministeriali - che corrispondono al n. di 1055 aziende (come da relazione del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR) - è stato rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA ed espressamente certificato, per ciascuna annualità di interesse e per la totalità delle aziende fornitrici dei dispositivi, in allegato al DM 6 luglio 2022; in aliis verbis , per espressa statuizione del comma 8 l'art. 9-ter del D.L.78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.125/2015, il superamento del tetto di spesa (siccome definito normativamente e su base annua) per dispositivi medici è stato calcolato sulla base del fatturato annuo di ogni singola azienda (dato, quest'ultimo, formato presso le medesime aziende e consolidato) e certificato – nell'interessezza e con riferimento a ciascuna regione - con Decreto ministeriale emanato nei termini indicati dalla prefata normativa ;
- il quadro conoscitivo nel cui ambito viene adottato il presente provvedimento appare adeguato, in ragione di quanto indicato nel punto c) che precede, nonché della puntuale attività istruttoria effettuata dal Servizio Programmazione economico finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità ,che – anche sulla base del *modus procedendi* concordato in sede di Commissione all'uopo istituita – ha vagliato la conformità delle deliberazioni delle AASSLL della Regione Abruzzo afferenti alla problematica *de qua*, nel rispetto della normativa di riferimento e con specifico riguardo al combinato disposto

dagli art.3 comma 3 e artt.4 D.M. 6 ottobre 2022;

RITENUTO, stante quanto espressamente indicato nei precedenti punti - e al fine di coniugare gli opposti interessi alla celerità del procedimento, funzionale al soddisfacimento di esigenze eteroimposte dal Ministero della Salute e alla tutela del contraddittorio -, potersi procedere in giustificata assenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.7 e ss. L.241/1990 e ss.mm. e ii, nella spiegata considerazione per cui:

- l'esonero dell'applicazione degli artt.7 e ss. L.241/1990, nella parte in cui si impone all'amministrazione competente la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, trova applicazione nel caso in cui l'urgenza è *in re ipsa* (C.d.S. sez.III, n. 6542/2018), come nel caso che qui ci occupa, costituendo adempimenti improcrastinabili, obbligatori ed attuativi di Decreti Ministeriali, determinanti peculiari esigenze di celerità del procedimento, tali da generare l'eccezione alla regola generale sulla partecipazione ;
- *ad adiuvandum*, vertendo l'attività istruttoria su una verifica di carattere economico finanziario incentrata sulle fatturazioni emesse nella periodicità 2015/2018 nei confronti delle AASSLL da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici – quali obbligazioni certe e vincolanti, datate nel tempo - non si ravvede alcun arricchimento al quadro conoscitivo derivante dalla eventuale partecipazione al procedimento amministrativo da parte delle aziende medesime, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.21 octies della L.241/1990 e ss.mm. e ii . (C.d.S., sez. VI, sentenza n. 187/2020) , atteso che il presente provvedimento - attuativo dei decreti ministeriali più volte menzionati - non costituisce una sorpresa procedimentale (TAR Campania, Napoli , sez III. n.1983/2019): invero, il disposto normativo occorso in merito (nello specifico, art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha originato sin dal 2019 le attività di certificazione aziendali – siccome espressamente riportato nelle delibere dei direttori generali delle AASSLL sopra indicate - oggetto di specifiche verifiche di congruità all'uopo condotte dal Servizio Programmazione Economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità;

DATO ATTO, altresì, dell'avvenuta proposizione, da parte di un ingente numero di Aziende fornitrici di dispositivi medici, di altrettanti ricorsi giurisdizionali - tutti privi di richiesta di applicazione di misura cautelare - dinanzi l'A.G.A. (TAR Lazio), avverso tutte le Regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento :

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022,
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022,
- dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018,
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78";
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluso ove occorrer possa l'intesa della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la L.R. n. 77/99 recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo*” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il D.Lgs.118/2011 e ss.mm. e ii. ;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;


Tanto premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni su indicate che si intendono integralmente riportate

- 1) di prendere atto delle delibere dei Direttori Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo aventi ad oggetto la ricognizione del fatturato dispositivi medici 2015-2018 - in attuazione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente modificato ed integrato - in premessa indicate e che si abbiano ivi come espressamente citate;
- 2) prendere atto degli esiti della verifica di coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022, siccome effettuata dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR (DPF 012) del Dipartimento Sanità (RA/0525691/22 del 12.12.2022);
- 3) di approvare l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Abruzzo, in ragione della normativa e dei Decreti ministeriali in premessa espressamente indicati (all.A);
- 4) di individuare di seguito le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla contestuale pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, sul sito web regionale e sul Portale Sanità, ai fini di notifica, che ivi si dispone :
ACCREDITO SU C/C IT75HO538703601000000188386 TESORERIA REGIONALE SANITA'
CAUSALE : DM 6.10.2022 PAY BACK DISPOSITIVI MEDICI – NOMINATIVO AZIENDA FORNITRICE – ANNO DI RIFERIMENTO ;
- 5) di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Il Direttore
Dipartimento Sanità
Dott. Claudio D'Amario
f.to digitalmente**



L'Estensore

Dr.ssa Barbara Morganti
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Barbara Morganti
(firmato elettronicamente)